



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Procedura concorsuale di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura delle vacanze dei posti di presidente di commissione, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice.

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4 del d. lgs. 545/1992, come modificato dall'art. 3-bis del decreto legislativo del 30/09/2005 n. 203, convertito con la **legge 2 dicembre 2005, n. 248**, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, che prevede l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio, e che *“La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, ... tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età”*;

Visto il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2007**, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.11.2007, n. 275, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'individuazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la risoluzione n. 2/99 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 12.5.1999 in base alla quale, nel caso di vacanze prevedibili per la cessazione dall'incarico per il compimento del settantacinquesimo anno di età dei presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, può procedersi alla pubblicazione del relativo bando di concorso anche nei 180 giorni precedenti;

Rilevata la vacanza di vari posti di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice presso le commissioni tributarie provinciali e regionali,

DELIBERA

Art. 1

- a)** E' approvato l'allegato schema di **domanda** di assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento nei posti di presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice per le sedi vacanti indicate alle lettere c) e d) del presente articolo;
- b)** Sono, altresì, approvati la **scheda meccanografica**, il modello di **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio**, e il **modello di certificazione statistica**;

c) E' disposta la copertura degli incarichi di **presidente** delle commissioni tributarie regionali della **Lombardia**, del **Molise**, della **Toscana**, dell'**Umbria** e del **Veneto**, nonché delle commissioni tributarie provinciali di **Arezzo**, **Asti**, **Bergamo**, **Bologna**, **Campobasso**, **Catanzaro**, **Chieti**, **Cosenza**, **Firenze (vacante dal 2.2.2008)**, **Foggia**, **L'Aquila**, **Lecce**, **Novara**, **Palermo**, **Parma**, **Piacenza**, **Pisa**, **Roma**, **Salerno**, **Siracusa**, **Taranto**, **Teramo**, **Trieste** e **Vercelli**.

d) E' disposta la copertura degli incarichi di **presidente di sezione**, **vicepresidente di sezione** e **giudice** presso le commissioni tributarie regionali e provinciali di seguito indicate:

C.T.R.	PS	VPS	G	C.T.R.	PS	VPS	G
BASILICATA	0	0	1	MOLISE	0	1	0
CALABRIA	0	3	4	PUGLIA	0	2	2
CAMPANIA	4	2	0	SARDEGNA	0	0	2
EMILIA ROMAGNA	0	1	2	SICILIA	0	3	3
LAZIO	1	0	0	TOSCANA	0	0	2
LIGURIA	0	1	0	UMBRIA	1	0	1
LOMBARDIA	0	1	0	VENETO	0	1	0
C.T.P.	PS	VPS	G	C.T.P.	PS	VPS	G
AGRIGENTO	0	2	0	MILANO	0	2	1
ANCONA	0	1	1	MODENA	0	0	2
AVELLINO	0	0	1	NAPOLI	4	4	5
BARI	1	1	2	NUORO	0	0	2
BENEVENTO	0	0	2	PADOVA	0	1	0
BRINDISI	0	1	2	PALERMO	1	2	3
CAGLIARI	0	0	1	PERUGIA	0	1	1
CASERTA	3	2	0	PESARO	0	1	1
CATANIA	0	1	3	PIACENZA	0	0	2
CATANZARO	2	1	3	PISA	0	2	2
COMO	0	0	2	PISTOIA	0	2	1
CREMONA	0	0	1	PRATO	0	3	3
ENNA	0	1	3	RAVENNA	0	0	2
FERRARA	0	0	2	REGGIO CALABRIA	1	1	2
FOGGIA	1	0	2	REGGIO EMILIA	0	0	2
FORLI'	0	0	2	ROMA	3	0	2
FROSINONE	1	0	0	SASSARI	0	0	2
GENOVA	0	0	2	SIENA	0	1	0
GROSSETO	0	1	0	TARANTO	0	0	1
LASPEZIA	0	0	2	TORINO	0	2	3
LATINA	1	0	0	TRAPANI	0	1	0
LECCE	1	1	3	TREVISO	0	0	1
LECCO	0	0	1	TRIESTE	0	0	2
LIVORNO	0	2	2	VENEZIA	1	1	2
MASSA CARRARA	0	0	2	VIBO VALENTIA	0	1	2

Art. 2

I componenti in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali che intendono chiedere l'assegnazione di diverso incarico e/o il trasferimento ad uno degli incarichi di cui all'art. 1, devono presentare entro il **termine perentorio del 21 febbraio 2008** la domanda, unitamente alla scheda meccanografica ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio dei titoli posseduti, debitamente compilate, presso la **segreteria della commissione tributaria di appartenenza**. Le segreterie delle suddette Commissioni tributarie provvederanno a protocollare tutte le domande pervenute ed a trasmetterle, con le allegate documentazioni, non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla data di scadenza (cioè entro il 28 febbraio 2008) a questo Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

I componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che intendono partecipare al presente concorso devono presentare, entro il medesimo termine del 21.2.2008, domanda e allegata documentazione presso la Segreteria del Consiglio medesimo.

I Presidenti delle Commissioni tributarie avranno cura di trasmettere entro il 30.4.2008, la certificazione dei dati relativi ai criteri di **laboriosità e diligenza** di ogni candidato (siglata dal medesimo in segno di conferma dei dati ivi riportati) di cui ai punti A) e B) del richiamato Regolamento 2.11.2007, n. 219.

Entro lo stesso termine sarà inviata la documentazione relativa al criterio dell'attitudine di cui al punto C) fornita dall'interessato nonché quella prevista dal punto "fonti di conoscenza" di cui allo stesso Regolamento (anche questa siglata dal candidato).

Per ragioni di economicità e praticità, il triennio previsto dalle lettere A), B) e dal punto "fonti di conoscenza", in ordine alle rispettive parti disciplinate – tenuto anche conto dell'imminente scadenza del presente anno solare e della parte residua dell'ultimo mese inferiore alla metà – deve intendersi riferito agli anni 2005, 2006 e 2007.

Art. 3

1. Per le richieste di **incarico con funzioni diverse da quelle rivestite**, relativamente ai posti di **presidente di commissione, presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice**, nelle commissioni tributarie provinciali o regionali, i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso dei requisiti rispettivamente richiesti.
2. Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare, secondo il modello allegato, il possesso dei **requisiti di cui all'articolo 7** del D. lgs. 545/1992. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve precisare che il candidato non versa in alcuna delle **cause di incompatibilità** di cui all'art. 8 (*vedasi testo allegato*) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'**attribuzione del punteggio**, il candidato deve presentare i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di studio, indicati nelle tabelle E e F del d. lgs. 545/1992. **In alternativa**, il possesso dei titoli può risultare dalla **dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio** redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificatamente indicati tutti i titoli di servizio, professionali, accademici e di studio con indicazione della data di inizio e di eventuale cessazione.

Al riguardo, si precisa che:

- Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attività di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero **dichiarare, sia l'iscrizione all'albo**, nel ruolo o nel registro, **sia l'abilitazione nonché l'effettivo esercizio**

della professione o dell'attività per il periodo richiesto, nonché la denominazione dello studio presso cui hanno esercitato la propria attività.

- Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualità di ragionieri e periti commerciali hanno svolto o svolgono, come lavoratori subordinati, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili, devono specificare il tipo di rapporto di lavoro subordinato risultante anche dalla relativa situazione contributivo-previdenziale.
- Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attività di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione del datore di lavoro, oltre che la sede.
- Coloro che hanno esercitato o esercitano l'attività di revisori presso enti e/o l'attività di amministratori, dirigenti o sindaci di società di capitali devono elencare gli enti o le società di capitali nel cui interesse tali attività sono state o sono prestate.
- Gli **Insegnanti** presso le Università, di cui alla tabella "E", devono indicare l'Università che ha conferito l'incarico, il tipo di incarico, la durata, la retribuzione percepita.
- I titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e della sede del conseguimento (*es: abilitazione di avvocato conseguita il 10.5.2003 presso la Corte d'Appello di Milano*).
- La durata dei corsi di aggiornamento professionale, di cui al punto 11 del decreto 2.11.2007, n. 219, deve essere specificata anche in ore.
- La decorrenza degli incarichi **presso le Commissioni** tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali e regionali (tabella F) deve essere indicata **dalla data del giuramento**

4. Alla domanda deve essere allegata **la scheda meccanografica** indicata nell'art. 1, lett. b). Al riguardo, si precisa che:

- **Nella sezione B**, ai fini della determinazione del punteggio relativo al periodo di **servizio presso le Commissioni** tributarie di 1°, 2° grado, centrale, provinciali e regionali (**tab. F**):
 - 1) il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno;
 - 2) il periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve essere calcolato;
 - 3) più periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni, si cumulano;
 - 4) più periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alla funzione di più lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione più elevata. Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrerà sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotonderà ad un mese;
 - 5) il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio prestato nella Commissione centrale e nelle Commissioni di primo e secondo grado. Pertanto, i resti del servizio presso le C.T. di 1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti del servizio presso le Commissioni tributarie provinciali o regionali.

Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti relativi ai periodi di servizio indicati, dovrà essere riportato nella scheda.

Nella **sezione C** i richiedenti, per ciascuna categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente, desumendolo dall'apposita tabella E allegata.

- Il contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di "Attività professionali" di cui alla Tab. E dà luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attività di revisore contabile, se contemporanea a quella di commercialista, non viene valutata).
- Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o ragionieri commercialisti che contemporaneamente abbiano svolto, presso società di capitali, le funzioni di amministratore,

sindaco o dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi.

- Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato più attività rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di più lunga durata.

Nella **sezione D** della scheda, devono essere specificati, secondo l'ordine di preferenza, gli incarichi richiesti presso le relative Commissioni tributarie provinciali o regionali. In proposito si fa presente che il richiedente, collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, decade dalla possibilità di essere nominato in incarichi indicati in subordine.

Art. 5

Con riferimento alle fonti di conoscenza di cui al D.M. 2 novembre 2007, n. 219, allorché il Dirigente dell'Ufficio è chiamato ad illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato secondo "*criteri da stabilire*", tali criteri sono individuati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera da assumere in data anteriore alla decorrenza del termine di presentazione delle domande di concorso. In caso di mancata adozione di specifica delibera per il singolo bando di concorso, restano valide le determinazioni assunte con la precedente delibera.

Art. 6

Ogni graduatoria sarà pubblicata presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito intranet "www.giustizia-tributaria.it", sezione "*CONCORSI*"

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalità concorsuali e, successivamente, solo per le finalità inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori.

Titolare del trattamento dati é il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

I dati dichiarati saranno sottoposti al controllo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Roma, 18.12.2007

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

nat__ a _____ (provincia o Stato estero) _____

il _____ e residente a _____

via o piazza _____

Titolo di studio _____ conseguito il _____

presso _____

in servizio presso la C.T.P./C.T.R. _____ dal _____

con le funzioni di _____

(specificare: Presidente, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione, Giudice)

chiede

di essere trasferito e/o assegnato ad uno degli incarichi, indicati in ordine di preferenza, nella sezione D della scheda meccanografica.

Si allegano n. _____ documenti comprovanti i titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera in proprio possesso, ovvero in alternativa si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante i titoli indicati e l'inesistenza di cause di incompatibilità, nonché la scheda meccanografica, debitamente compilata.

Data _____

Firma

(Se lo spazio non è sufficiente, aggiungere dei fogli intercalari)		

4) di possedere i seguenti titoli accademici: **conseguito il:** **presso:**

5) di possedere i seguenti titoli accademici e professionali in materie giuridiche ed economiche: articoli, studi e lavori scientifici, partecipazione e/o relazioni a seminari in materia tributaria; partecipazione e/o insegnamento in corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria:

dal al

Annotazioni:

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento delle procedure concorsuali e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle finanze 2.6.1998 n. 231 e successive modifiche, e dall'art. 6 del bando.


Luogo e data _____

Il dichiarante _____

Allegare fotocopia del documento d'identità

ovvero, in alternativa:

(timbro dell'Ufficio autenticante)



Certifico che il Sig. _____

nato/a il _____ a _____

residente a _____

della cui identità personale sono certo, avendo accertato l'identità personale a mezzo _____
_____ ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che precede.

Luogo e data _____

firma leggibile _____

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI

“Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie.

TABELLA E

a) Titoli di servizio	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<i>Magistrato ordinario o equiparato :</i>	
di Tribunale.....	0,50
d'Appello.....	1,00
di Cassazione.....	1,50
di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2,00
uditore giudiziario	0,25
<i>Attività professionali :</i>	
ragioniere e perito commerciale.....	0,25
notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.....	0,50
<i>Docente :</i> ricercatore.....	0,50
professore associato	1,00
professore ordinario o straordinario.....	1,50
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado.	0,25
.....	
insegnante incaricato con contratto in Università.....	0,50
assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università.....	0,25
<i>Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche :</i>	
in qualifica inferiore a primo dirigente.....	0,25
in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore.....	1,00
in qualifica di dirigente generale.....	1,50
con incarico di ispettore tributario centrale.....	1,50
<i>Attività alle dipendenze di terzi :</i>	0,25
<i>Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali.....</i>	<i>0,50</i>
b) Titoli accademici e di studio	
	Punteggio per i titoli Accademici e di studio
- Dottorato di ricerca o libera docenza.....	2,00
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado “in materie giuridiche ed economiche” ed in “ragioneria e tecnica”.....	1,50
- Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado.....	1,00
- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista.	2,00

TABELLA F

	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
<i>Servizio prestato nelle Commissioni Tributarie di Primo grado o Provinciali :</i>	
Componente.....	1,00
VicePresidente.....	1,50
Presidente di sezione.....	2,00
Presidente di Commissione.....	3,00
<i>Servizio prestato nelle Commissioni Tributarie di Secondo grado o Regionali :</i>	
Componente.....	1,25
VicePresidente.....	2,00
Presidente di sezione.....	2,50
Presidente di Commissione.....	3,50
<i>Servizio prestato nella Commissione Tributaria Centrale :</i>	
Componente.....	3,00
Presidente di sezione.....	4,00
Presidente di Commissione.....	5,00

Valutazione della professionalità nei concorsi interni	
- Diligenza	da 0 a 4,00
- Laboriosità	da 0 a 4,00
-Attitudine	da 0 a 4,00
- “ Partecipazione o docenza in master in materia tributaria organizzati dalle Università statali in convenzione con il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	da 0 a 2,00

Si riporta il testo degli **artt. 7 e 8 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545:**

Art. 7 – Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria.

Art. 8 - Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle Dogane e del territorio, di cui al D. Lgs 30 luglio 1999, n. 300, e succ. modd.;
- d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
- f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
- g) i prefetti;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- i) a decorrere dal 1° ottobre 2001 coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
- l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.